Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale ,, n. 111 del 14 maggio 1949

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 maggio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi, riservati ai reduci.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive, interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu bandito un concorso a dieci posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri dieci posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, con cui fu bandito un concorso riservato per il conferimento di cinque dei posti di vice segretario in prova come sopra accantonati.

Veduta la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso originario a dieci posti di vice segretario in prova nella Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e l'espletamento delle prove di esame (20 novembre 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalla competente autorità militare o civile, che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario o raggiungere la sede di esami;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci della prigionia o deportazione ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario e al precedente concorso riservato bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946.

Coloro che in precedenti concorsi banditi per il conferimento di posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerla perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale nel presente concorso.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso, gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, il titolo di studio doveva essere posseduto alla data del 28 aprile 1942.

I concorrenti di cui alla lettera *a*), dovevano, alla data del 15 dicembre 1941, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati: di cinque anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti, per i deportati dai nazi-fascisti e per i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana; di nove anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione se concorrenti ai sensi della lettera *b*) del precedente articolo.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui suindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 dicembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per quanto concerne gli aumenti del limite di età per lo stato di coniugato e per i figli si fa riferimento alla situazione di famiglia esistente alla data del 28 aprile 1942 per i candidati di cui alla lettera *a*) e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso per i candidati di cui alla lettera *b*).

Possono inoltre prendere parte al suddetto concorso fino al limite massimo di età di anni 45 coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe peraltro ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti civili non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo, purchè prestano lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale — Div. 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vicesegretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, nuovi documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina, purchè questi ultimi risultino conseguiti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dal sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità per mezzo di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo di L. 60 dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato, rilasciato, rispettivamente dal prefetto della Provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto fer-

roviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I dipendenti non di ruolo e i salariati dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle rispettivamente *A* e *B* allegate al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè su ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*). *h*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego civile; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *m*) gli impiegati appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi i quali però sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso bandito in pari data per il conferimento di posti nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e dei reduci dalla deportazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947 n. 628).

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) un tema di diritto civile;

b) un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto sindacale e del lavoro:

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione; ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge in favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1949
Registro n. 9, *foglio n.* 358.

(1627)

Concorso speciale per esami a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, **n. 1821**;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 684;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu indetto un concorso speciale a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri ventisette posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, con cui fu bandito un concorso riservato per il conferimento di tredici dei posti di alunno d'ordine in prova come sopra accantonati;

Veduta la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso speciale originario a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e l'espletamento delle prove di esame (29 ottobre 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalle competenti autorità militari o civile, che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario e raggiungere la sede di esami;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ed ai reduci dalla prigionia o deportazione ed ai profughi dei territori di confine dell'Africa italiana.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o al precedente concorso riservato bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946.

Coloro che nel concorso speciale originario a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuto sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra potranno chiedere di sostenere la prova orale nel presente concorso.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono essere ammessi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione soltanto coloro che abbiano prestato comunque servizio non di ruolo almeno per il periodo dal 1° gennaio 1940 al 15 dicembre 1941 in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione e che durante il periodo suddetto abbiano ininterrottamente disimpegnato esclusivamente mansioni proprie del gruppo *C*.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedano in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, nuovi documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina, purchè questi ultimi risultino conseguiti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare oppure

dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, rilasciato, su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti dovranno allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra comproveranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle competenti Commissioni nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo di L. 24 dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità per mezzo di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 60 dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente, dal prefetto della Provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale, o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale:

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

m) certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione alle cui dipendenze fu prestato il servizio non di ruolo, da cui risultino, la qualità e la durata del servizio prestato e le mansioni disimpegnate.

L'Amministrazione si riserva di chiedere un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate dal concorrente nel disimpegno del servizio e sulla condotta.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore: quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle rispettivamente *A* e *B* allegate al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè su ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *l*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano: dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare dalla quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego civile: dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso bandito in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e dei reduci dalla deportazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947 n. 628).

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge in favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 9, foglio n. 357.

(1628)

Concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu bandito un concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri sette posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, con cui fu bandito un concorso riservato per il conferimento di tre dei posti di alunno d'ordine in prova come sopra accantonati;

Veduta la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso originario a sei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e l'espletamento delle prove d'esame (10 febbraio 1943) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalla competente autorità militare o civile, che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario o raggiungere la sede degli esami;

b) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o deportazione ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o al precedente concorso riservato bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946.

Coloro che in precedenti concorsi banditi per il conferimento di posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerla perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale nel presente concorso.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale e alla 4ª classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, il titolo di studio doveva essere posseduto alla data del 28 aprile 1942.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dovevano, alla data del 15 dicembre 1941, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati: di cinque anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti, per i deportati dai nazi-fascisti e per i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana; di nove anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione se concorrenti ai sensi della lettera *b*) del precedente articolo.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati

b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente superino i 45 anni.

Per quanto concerne gli aumenti del limite di età per lo stato di coniugato e per i figli si fa riferimento alla situazione di famiglia esistente alla data del 28 aprile 1942 per i candidati di cui alla lettera *a*) e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso per i candidati di cui alla lettera *b*).

Possono inoltre prendere parte al suddetto concorso fino al limite massimo di età di anni 45 coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale benefivio assorbe peraltro ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati, di ruolo e non di ruolo, purchè abbiano prestato lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per gli affari generali e personale Divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, nuovi documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina, purchè questi ultimi risultino conseguiti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici:

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta o comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziale:

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco

del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo di L. 24 dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità per mezzo di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo di L. 60 dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente dal prefetto della Provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle rispettivamente *A* e *B* allegate al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, perchè su ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato d'indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *l*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego civile; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Sono esenti dal produrre il documento di cui alla lettera *m*) gli impiegati che appartengono ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso bandito in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale o di Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e dei reduci dalla deportazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628).

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come saggio di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnati cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge in favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 9, foglio n. 356.

(1629)

Concorso speciale per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 684;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 524;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu indetto un concorso speciale a nove posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri dieci posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, con cui fu bandito un concorso riservato per il conferimento di cinque dei posti di inserviente in prova come sopra accantonati;

Veduta la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli, a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso speciale originario a nove posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) o il termine per la presentazione delle domande (28 aprile 1942), oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalle competenti autorità militari o civili, che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario

b) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o al precedente concorso riservato bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano prestato comunque servizio non di ruolo almeno per il periodo dal 1° gennaio 1940 al 15 dicembre 1941 in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione. Essi devono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pub-

blica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare, avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio indicato nel precedente art 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti dovranno allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra comproveranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle competenti commissioni nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno far risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo di L. 24 dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali, dovranno dimostrare tale loro qualità per mezzo di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo di L. 60 dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente dal prefetto della Provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione alla cui dipendenza fu prestato il servizio non di ruolo, da cui risultino la qualità e la durata del servizio prestato e le mansioni disimpegnate.

L'Amministrazione si riserva di chiedere un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate dal concorrente nel disimpegno del servizio e sulla condotta.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal

prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle rispettivamente *A* e *B* allegate al regio decreto 30 dicembre 1922, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè su ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato d'indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lett. *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione di documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare dalla quale dipendono comprovante le loro buona condotta e l'idoneità fisica al posto cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria dei vincitori salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge, in favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'aver prestato servizio in Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, ed estensioni, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1949
Registro n. 10, *foglio n.* 10.

(1630)

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu bandito un concorso a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri otto posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, con cui fu bandito un concorso riservato per il conferimento di quattro dei posti di inserviente in prova come sopra accantonati;

Veduta la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso originario a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e il termine per la presentazione delle relative domande (28 aprile 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalla competente autorità militare e civile, che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci della prigionia o deportazione ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o al precedente concorso riservato bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del presente art. 1, il titolo di studio doveva essere posseduto alla data del 28 aprile 1942.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dovevano alla data del 15 aprile 1941, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati: di anni 5 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti, per i deportati dai nazi-fascisti e per i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana; di anni 9 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1943, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per quanto riguarda gli aumenti del limite di età per lo stato di coniugato e per i figli si fa riferimento alla situazione di famiglia esistente alla data del 28 aprile 1942 per i candidati di cui alla lettera *a*) e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domante di ammissione al presente concorso per i candidati di cui alla lettera *b*).

Possono inoltre prendere parte al concorso fino al limite massimo di età di anni 45 coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio peraltro assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Possono infine partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo, purchè abbiano prestato lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di inservienti nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40:

b) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta o comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità del servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 52, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed as-

sistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo di L. 24 dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità per mezzo di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo di L. 60 dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente, dal prefetto della provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana:

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono con l'attestazione che siano in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle rispettivamente *A* e *B* allegati al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè su ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato d'indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *e*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica al posto cui aspirano dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*) gli impiegati appartenenti a ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori salva la eventuale applicazione dei benefici di legge in favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 10, foglio n.9.

(1631)

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 luglio 1941), con il quale fu indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi, e furono riservati tredici posti, della stessa qualifica, ruolo e gruppo, a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1947 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1947), con il quale fu indetto un concorso per esami riservato ai reduci per il conferimento di sei dei posti come sopra accantonati;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza a bandire un concorso per esami a sette posti di vice segretari in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione; ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 29 maggio 1941 o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, o raggiungere la sede di esami, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e, inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al detto concorso originario (cioè, al 17 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro che, in precedenti concorsi a posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Provveditorati agli studi, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale, e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale del presente concorso.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del presente art. 1, il requisito dell'età, di cui al seguente art. 2, deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*), invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 28 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età, in relazione allo stato di coniugato ed al numero dei figli di cui al successivo art. 2 citato, si fa riferimento:

per i candidati di cui alla lettera *a*) del presente art. 1, alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del presente art. 1, alla situazione della loro famiglia alla data del 17 ottobre 1941 (di cui sopra).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguito in una Università dello Stato oppure nell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

I concorrenti devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque (trenta per i candidati di cui all'art. 1, lettera *b*).

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 od in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti, per i deportati dai nazi-fascisti e per i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato di nove anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra o nella lotta di liberazione, se concorrenti ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 1.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

d) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero, se minore di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso:

e) certificato, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 24, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno:

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), con l'annotazione della eventuale partecipazione ad operazioni di guerra e delle eventuali benemerenze di guerra, in regola con il bollo (marche per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio).

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, comprovante i servizi resi in reparti operanti, rilasciata dalla competente autorità militare e regolarizzata con il bollo (L. 24), nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Ope-

ra nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli altri congiunti di caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I partigiani combattenti potranno esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, il documento definitivo rilasciato dalla Commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno far risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità per mezzo di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 60 dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente, dal prefetto della Provincia di residenza o dal Ministero dell'Africa italiana.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva vidimato dalla competente autorità militare o certificato di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale (nel quale caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione, nonchè il tipo, la data di rilascio ed il numero del documento);

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole).

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciata, su competente carta legale, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su competente carta legale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle, rispettivamente *A* e *B*, allegate al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) ed *i*) dell'art. 4, purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè esibiscano una dichiarazione, su carta legale, dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui agli ultimi due comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato, e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Provveditorati

agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268. Sono parimenti esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario indetto con decreto Ministeriale 28 maggio 1941 o al concorso riservato, indetto con decreto Ministeriale 28 gennaio 1947, senza conseguire l'idoneità.

Art. 7

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica:

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, salva la eventuale applicazione dei benefici di legge a favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni ed estensioni in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 10, foglio n. 3.

(1632)

Concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative.

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 luglio 1941), con il quale fu indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi, e furono riservati diciotto posti, della stessa qualifica, ruolo e gruppo, a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1947 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1947), con il quale fu indetto un concorso per esami riservato ai reduci per il conferimento di nove dei posti come sopra accantonati.

Decreta

Art 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941 o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o raggiungere la sede di esami, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e, inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al detto concorso originario (cioè, al 17 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro che, in precedenti concorsi a posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, abbiano otte-

nuto l'ammissione alla prova orale, e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuto sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale del presente concorso.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del presente art. 1, il requisito della età, di cui al seguente art. 2, deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*), invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 28 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età in relazione allo stato di coniugato ed al numero dei figli di cui al successivo art. 2 citato, si fa riferimento

per i candidati di cui alla lettera *a*) del presente art. 1 alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del presente art. 1, alla situazione della loro famiglia alla data del 17 ottobre 1941 (di cui sopra).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

I concorrenti devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque (trenta per i candidati di cui all'art. 1, lettera *b*).

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 od in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti, per i deportati dai nazi-fascisti e per i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato di nove anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra o nella lotta di liberazione, se concorrenti ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 1.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

d) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero, se minore di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 24, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con l'annotazione della eventuale partecipazione ad operazioni di guerra e delle eventuali benemerenze di guerra, in regola con il bollo (marche per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, comprovante i servizi resi in reparti operanti, rilasciata dalla competente autorità militare e regolarizzata con il bollo (L. 24), nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli altri congiunti di caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I partigiani combattenti potranno esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, il documento definitivo rilasciato dalla commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità, per mezzo di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 40 dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente, dal prefetto della Provincia di residenza o dal Ministero dell'Africa italiana.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva, vidimato dalla competente autorità militare o certificato di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bolo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale (nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione, nonchè il tipo, la data di rilascio, ed il numero del documento);

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole).

I concorrenti che siano impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciata, su competente carta legale, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su competente carta legale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle, rispettivamente *A* e *B*, allegate al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) ed *i*) dell'art 4 purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad una Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè esibiscano una dichiarazione, su carta legale, dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui agli ultimi due comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della Pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi. Sono parimenti esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario indetto con il decreto Ministeriale 28 maggio 1941 o al concorso riservato indetto con decreto Ministeriale 28 gennaio 1947, senza conseguire l'idoneità.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte, dei punti riportati nella votazione complessiva, salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge a favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 10, foglio n. 8

(1633)

Concorso speciale per titoli a nove posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624 ;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Veduto il decreto Ministeriale 25 maggio 1941 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1941), con il quale fu indetto un concorso speciale per titoli a diciassette posti di vice ragioniere (gruppo *B* grado 11°) nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, e furono riservati diciotto posti nello stesso ruolo gruppo e grado a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1947 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1947), con il quale fu indetto un concorso speciale per titoli riservato ai reduci per il conferimento di nove posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli a nove posti di vice ragioniere (gruppo *B* grado 11°) nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, i quali appartengano, quali impiegati di grado 11°, ai ruoli di gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, alla scadenza del termine di cui al comma 1° del successivo art. 3; ed, alla scadenza del termine stesso, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un Istituto governativo o pareggiato;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso speciale originario indetto con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941, a condizione, però, che appartenessero, quali impiegati di grado 11°, ai ruoli di gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, alla data del 16 ottobre 1941 (cioè alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al concorso speciale originario, bandito con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941), e che, alla data stessa del 16 ottobre 1941, fossero muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato, ed a condizione che comprovino di non aver potuto presentare la relativa domanda, o anche soltanto i documenti, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al sopracitato concorso originario bandito con decreto Ministeriale 25 maggio 1941 o al concorso riservato indetto con decreto Ministeriale 25 gennaio 1947, senza conseguire l'idoneità.

Art. 2.

Per la partecipazione al presente concorso non è posto alcun limite di età.

Per ottenere la nomina, i vincitori del presente concorso dovranno ancora appartenere, al giorno dal quale la nomina stessa avrà decorrenza, ad uno dei ruoli di gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32 e corredate di tutti i documenti di cui al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli Affari generali e del personale — Divisione 2ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per il tramite delle Amministrazioni centrali dalle quali i concorrenti dipendono.

Nel trasmettere le istanze, le Amministrazioni centrali uniranno un dettagliato rapporto dal quale risultino le mansioni espletate e gli eventuali fatti di particolare importanza inerenti alla carriera dei candidati.

L'istanza di ammissione al concorso dovrà contenere l'indicazione del nome, del cognome, della paternità, del luogo e della data di nascita, del preciso recapito, della qualifica e dell'ufficio di appartenenza del concorrente, nonchè l'elencazione dei singoli documenti allegati e dovrà essere sottoscritta dal concorrente stesso.

Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare di essere disposto ad accettare, nella eventualità della nomina, qualsiasi destinazione, ed elencare, altresì, in ordine di preferenza, per le discrezionali determinazioni dell'Amministrazione, cinque sedi di Provveditorato agli studi.

I concorrenti attualmente alle armi oppure che risiedano in territorio non metropolitano avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti relativi entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio stabilito dal precedente art. 1;

b) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende, con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio;

c) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), con l'annotazione della eventuale partecipazione ad operazioni di guerra e delle eventuali benemerenze di guerra. I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva, vidimato dalla competente autorità militare o certificato di iscrizione nelle liste di leva;

d) stato di famiglia, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio.

I documenti di cui sopra, oltre ad essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e precisamente: la copia dello stato di servizio civile e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dovranno essere munite di marche da bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio; il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva e lo stato di famiglia dovranno essere rilasciati su carta legale da L. 24.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 5.

Nel loro interesse, i candidati presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 2° e al 3° comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate.

I candidati ex combattenti dovranno esibire la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni comprovante i servizi resi in reparti operanti rilasciata dalla competente autorità militare e regolarizzata con il bollo (L. 24), nonchè, in originale, o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli altri congiunti di caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, il documento definitivo rilasciato dalla commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico ed i perseguitati per motivi politici e razziali dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato, su carta bollata da L. 24, da farsi rilasciare dal prefetto della Provincia di residenza.

Art. 7.

La facoltà di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3 non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo dell'articolo stesso.

Non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del precedente art. 3, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di giorni novanta, di cui al comma primo suddetto.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine di cui al comma primo del precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso bandito in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'Amministrazione può eventualmente sottoporre i candidati a visita medica, che, per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, sarà disposta con l'osservanza delle norme contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 9.

Il Ministero della pubblica istruzione si riserva la facoltà di richiedere, in visione, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del direttore generale degli Affari generali e del personale oppure di un ispettore generale del ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, in qualità di presidente, e di due funzionari dello stesso ruolo di grado non inferiore al sesto. Un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice attribuirà ai candidati, in base ai criteri di valutazione da essa stabiliti ed in relazione ai titoli presentati, una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge a favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni in quanto applicabili.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al quarto comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 10, foglio n. 7.

(1634)

Concorso speciale per titoli a tredici posti di applicato (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Veduto il decreto Ministeriale 25 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1941, con il quale fu indetto un concorso speciale per titoli a venticinque posti di applicato (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi e furono accantonati, nello stesso ruolo, altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Veduto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di dodici dei posti come sopra accantonati;

Veduta la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli a tredici posti di applicato (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, riservato;

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, i quali appartengano, quali impiegati di grado 12°, ai ruoli di gruppo C dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, alla scadenza del termine di cui al comma 1° del successivo art. 3;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso speciale originario indetto con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941, a condizione, però, che appartenessero, quali impiegati di grado 12°, ai ruoli di gruppo C dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato alla data del 16 ottobre 1941 (cioè alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al concorso speciale originario, bandito con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941), ed a condizione che comprovino di non aver potuto presentare la relativa domanda, o anche soltanto i documenti, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al sopracitato concorso originario bandito con il decreto Ministeriale 25 maggio 1941 o al concorso riservato indetto con decreto Ministeriale 25 gennaio 1947, senza conseguire l'idoneità.

Art. 2.

Per la partecipazione al presente concorso non è posto alcun limite di età.

Per ottenere la nomina, i vincitori del presente concorso dovranno ancora appartenere, al giorno dal quale la nomina stessa avrà decorrenza, ad uno dei ruoli di gruppo C dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da lire 32 e corredate di tutti i documenti di cui al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per il tramite delle Amministrazioni centrali dalle quali i concorrenti dipendono.

Nel trasmettere le istanze, le Amministrazioni centrali uniranno un dettagliato rapporto dal quale risultino le mansioni espletate e gli eventuali fatti di particolare importanza inerenti alla carriera dei candidati.

L'istanza di ammissione al concorso dovrà contenere la indicazione del nome, del cognome, della paternità, del luogo e della data di nascita, del preciso recapito, della qualifica e dell'ufficio di appartenenza del concorrente, nonchè l'elencazione dei singoli documenti allegati e dovrà essere sottoscritta dal concorrente stesso.

Il concorrente dovrà, inoltre dichiarare di essere disposto ad accettare, nella eventualità della nomina, qualsiasi destinazione ed elencare, altresì, in ordine di preferenza, per le discrezionali determinazioni dell'Amministrazione, cinque sedi di Provveditorato agli studi,

I concorrenti attualmente alle armi oppure che risiedano in territorio non metropolitano avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, i documenti relativi entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile rilasciata, in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende, con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio;

b) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con l'annotazione della eventuale partecipazione ad operazioni di guerra e delle eventuali bene-

merenze di guerra. I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva, vidimato dalla competente autorità militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva;

c) stato di famiglia, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno essere in regola con il bollo (copia dello stato di servizio civile e copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con marche da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni altro foglio; certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta legale da L. 24; stato di famiglia su carta legale da L. 24).

Art. 5.

Nel loro interesse, i candidati presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 8.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate:

I candidati ex combattenti dovranno esibire la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare ai sensi delle vigenti disposizioni e regolarizzata con il bollo (L. 24), comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale, o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati, mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli altri congiunti dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I partigiani combattenti potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso il documento definitivo rilasciato dalla commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità a mezzo di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 40, dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite a norma di legge le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato rispettivamente dal prefetto della Provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana.

Art. 7.

La facoltà di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3 non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo dell'articolo stesso.

Non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del precedente art. 3, ancorchè relative a requisiti ed a titoli posseduti prima della scadenza del termine di giorni novanta, di cui al comma primo suddetto.

Art. 8.

I documenti presentati a corredo dell'istanza dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 9.

Le domande, che perverranno dopo il termine di cui al comma primo del precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'Amministrazione può eventualmente sottoporre i candidati a visita medica, che, per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, sarà disposta con l'osservanza delle norme contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione si riserva la facoltà di richiedere, in visione, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del direttore generale degli Affari generali e del personale oppure di un ispettore generale del ruolo del personale di carriera amministrativa della Amministrazione centrale della pubblica istruzione, in qualità di presidente, e di due funzionari dello stesso ruolo di grado non inferiore al sesto. Un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice attribuirà ai candidati, in base ai criteri di valutazione da essa stabiliti ed in relazione ai titoli presentati, una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge a favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, in quanto applicabili.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al quarto comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 10, foglio n. 4.

(1635)

Concorso per esami a ventidue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio 1941, con il quale fu indetto un concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi e furono accantonati, nello stesso ruolo, altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1947, con il quale fu indetto un concorso per esami a ventidue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*), riservato ai reduci.

Veduta la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941 o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, o raggiungere la sede di esami, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e, inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda per partecipare al citato concorso originario (cioè al 19 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro che in precedenti concorsi a posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver la potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale del presente concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi senza conseguirvi l'idoneità. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628).

Sono parimenti esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 28 maggio 1941, o al concorso riservato, indetto con decreto Ministeriale 25 gennaio 1947, senza conseguire l'idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al presente concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, che abbia valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico; ai corsi superiori dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale o alla 4ª classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare:

licenza di scuola professionale di secondo grado o della 8ª classe integrativa.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, invece, devono avere compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trenta.

Tali limiti massimi di età sono elevati:

di anni cinque per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-1918 o in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti, per i deportati dai nazi-fascisti e per i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana:

di anni nove per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione se concorrenti ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 1.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè, complessivamente, non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1. il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del citato art. 1, invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 28 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età in relazione allo stato di coniugato e al numero dei figli, si fa riferimento:

per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del citato art. 1, alla situazione della loro famiglia al 19 ottobre 1941, alla data, cioè, in cui scadeva il termine per la presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso bandito con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941.

Il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde del limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero, se minore di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 60 da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 24 di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'annotazione della eventuale partecipazione ad operazioni di guerra e delle eventuali benemerenze di guerra, in regola con il bollo (marche per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio).

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva vidimato dalla competente autorità militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti dovranno pure produrre la dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, rilasciata dalla competente autorità militare ai sensi delle vigenti disposizioni e regolarizzata con il bollo (L. 24), nonchè in originale o in copia autenticata notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati (modello 69) rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli altri congiunti di caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I partigiani combattenti potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, il documento definitivo rilasciato dalla Commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità a mezzo di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 40, dalla competente autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente, dal prefetto della Provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale. In tal caso l'aspirante dovrà farne dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione, nonchè il tipo, la data di rilascio, ed il numero del documento;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedoli con prole.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciata su competente carta legale, dall'amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su competente carta legale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale, dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto: quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Sono quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle, rispettivamente *A* e *B*, allegate al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*) *f*) ed *i*) dell'art. 4, purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), ed *l*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartegano all'Amministrazione statale come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provvedimenti agli studi; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè esibiscano una dichiarazione, su carta legale, dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perveranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e in una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozione della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge a favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

In caso di parità di merito, saranno osservare le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, in quanto applicabili.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1949
Registro n. 10, *foglio n.* 5.

(1636)

Concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1941, con il quale fu indetto un concorso per titoli a diciannove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi e furono accantonati, nello stesso ruolo, venti posti a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1947, con il quale fu indetto un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza l'Amministrazione a bandire un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nei Provveditorati agli studi,

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione ed ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941.

Coloro ai quali per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni, e, inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario (cioè al 20 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 28 maggio 1941, o al concorso riservato indetto con decreto Ministeriale 28 gennaio 1947, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al presente concorso gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di complemento elementare inferiore.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, devono aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, invece, devono aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Tali limiti massimi di età sono elevati:

di anni cinque per gli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-1918 e in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti, per i deportati dai nazi-fascisti e per i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana;

di anni nove per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione se concorrenti ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 1.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2, ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del citato art. 1, invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 28 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età in relazione allo stato di coniugato e al numero dei figli, si fa riferimento:

per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del citato art. 1, alla situazione della loro famiglia al 20 ottobre 1941, alla data, cioè, in cui scadeva il termine per la presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso bandito con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero

della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti attualmente alle armi oppure che risiedano in territorio non metropolitano avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato al primo comma. Tale facoltà è concessa, però, esclusivamente, per la presentazione dei documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di giorni novanta.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, oppure certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; ovvero, se è minore di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattia che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'annotazione della eventuale partecipazione ad operazioni di guerra e delle eventuali benemerenze di guerra, in regola con il bollo (marche per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio).

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva vidimato dalla competente autorità militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti dovranno pure produrre la dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, rilasciata dalla competente autorità militare ai sensi delle vigenti disposizioni e regolarizzata con il bollo (L. 24), nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati, modello 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli altri congiunti di caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I partigiani combattenti potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, il documento definitivo rilasciato dalla Commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico e coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia in cui il candidato risiede.

I cittadini che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali dovranno dimostrare tale loro qualità a mezzo di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 40, dalla competente Autorità giudiziaria.

I profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, in attesa che siano stabilite, a norma di legge, le modalità per il riconoscimento di tale loro qualità, dovranno produrre un certificato rilasciato, rispettivamente, dal prefetto della Provincia di residenza e dal Ministero dell'Africa italiana;

i) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciata su competente carta legale, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su competente carta legale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

Nel loro interesse, i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi degli articoli 178 e 73 delle tabelle, rispettivamente *A* e *B*, allegate al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) dell'art. 4, purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano all'Amministrazione statale come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè esibiscano una dichiarazione, su carta legale, dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data, per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori salva l'eventuale applicazione dei benefici di legge a favore degli invalidi di guerra e dei perseguitati politici e razziali.

Saranno titolo di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, in quanto applicabili.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro n. 10, foglio n. 6.

(1637)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 (5106684) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C